

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI**

(già div. VII e VIII)

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **06 febbraio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro, per la sottoscrizione di accordo di proroga del trattamento di **MOBILITA' in deroga ex art. 2 co. 66 della Legge del 28/06/2012, n. 92**, con riguardo ai lavoratori ex dipendenti di **ELECTA SPA** in fallimento.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Loredana Colarusso;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILCOM UIL Naz.le, Pietro Gaviano e Monica Pes;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- l'intero personale in forza alla Società in oggetto, pari a n. 351 lavoratori, a seguito della risoluzione dei rapporti di lavoro, ha beneficiato, in forza di verbale di accordo governativo del 16.02.11, del trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità - *di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L. 185/08 convertito in L. 2/09 e prorogato dall'art. 1, co. 32 L. 220/10 (Legge di Stabilità 2011)* - per l'annualità 2011;
- successivamente, in virtù degli accordi governativi del 28.02.12, 12.03.13 e 15.11.13, i lavoratori suindicati hanno fruito del trattamento di mobilità in deroga, per la durata di 24 mesi, dal 01.01.12 al 31.12.13, in forza dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevedeva al Punto 14. a) che *"I periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità"*;
- con nota del 13.01.15 (prot. 1005 del 15.01.15) le OO.SS. hanno richiesto un incontro per l'accesso ad un ulteriore periodo di mobilità in deroga, e, pertanto, lo scrivente Ufficio, con nota del 02.02.15 (prot. n.2160), ha convocato le OO.SS. interessate per la riunione odierna.

VISTA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, co 66 prevede la possibilità di prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 64.

CONSIDERATI

- il Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85, ed in particolare l'art.3, comma 3 relativo al termine a pena di decadenza per la presentazione dell'istanza al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga;
- la Circolare n. 19 dell'11.09.14 e la nota esplicativa n. 5425 del 24.11.14;

VISTO

il verbale governativo siglato in data 09.12.14, a fronte del quale le OO.SS. hanno presentato istanza alla Div. IV della D.G. Ammortizzatori sociali ed i.o. per accedere alla proroga del trattamento di mobilità in deroga con riguardo ad un numero massimo di 254 lavoratori, di cui n. 113 della Sede di Milano dal 01.01.14 al 31.07.14, e n. 141 della Sede di Sassari dal 01.01.14 al 30.10.14;

CONSIDERATO


che alla data odierna il competente Ufficio non ha ancora concluso l'istruttoria relativa all'istanza di cui al citato verbale del 09.12.14.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante ed essenziale

1. Le OO.SS. presenteranno, alla Div. IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., istanza - ai sensi della normativa suindicata -per accedere alla **proroga** del trattamento di **mobilita' in deroga**, per la durata di 06 mesi, dal 01.01.15 al 30.06.15, con riguardo ad un numero massimo di **254 lavoratori**, di cui n. 113 della Sede di Milano e n. 141 della Sede di Sassari.
2. Trattandosi di proroga, il trattamento di integrazione salariale sarà ridotto della misura prevista dalla legge.
3. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, al fine del computo della spesa.
4. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle OO.SS. che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre in formato cartaceo, alla Div. IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le OO.SS sono, altresì, tenute a presentare, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte.

Letto, confermato e sottoscritto.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Fabiano'. In the center, there is a signature that looks like 'Pietro'. On the right, there are two more signatures: one that reads 'Luigi Colonna' and another that reads 'Stefano Penicelli'. Below these, there are several other less legible signatures, including one that appears to be 'Monica Pizz'.